



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI TARANTO
Seconda Sezione Civile
Ufficio delle Procedure Concorsuali

Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati

Dott. Italo Federici	Presidente
Dott. Raffaele Viglione	Giudice est.
Dott. Giuseppe De Francesca	Giudice

nel procedimento R.G. 119-1/2023 avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio *ex art.* 268 ss. CCI

promosso da

SCARCIA ANGELO e GENTILE ILARIA

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

visto il ricorso depositato in data 19 giugno 2023 con il quale i debitori in epigrafe hanno domandato che venga dichiarata l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

esaminata la documentazione prodotta e udito il giudice relatore designato con decreto del 21 giugno 2023;

ritenuta la sussistenza dei presupposti richiesti ai fini dell'invocata apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- ricorre la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, CCI, dal momento che gli istanti hanno residenza in un comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Taranto;
- sussiste la legittimazione degli istanti ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. c), e 269 CCI, atteso che i debitori non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- al ricorso risulta allegata ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCI, una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla



completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

- non risultano altresì avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, sì come prescritto dall'art. 270, comma 1, CCI;

considerato, inoltre, che nella specie è ravvisabile una situazione di sovraindebitamento nei termini di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), CCI, desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni rese dai debitori nel ricorso;

ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI, e che conseguentemente debba essere dichiarata con sentenza l'apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 270 CCI in relazione a ciascuno dei distinti patrimoni;

precisato a tale riguardo che, dovendo le masse attive e passive di ciascun debitore restare distinte, ai fini dell'adozione del provvedimento ex art. 268, comma 4, lett. b), CCII rimesso al giudice delegato, e quindi della determinazione della misura dei redditi che resteranno esclusi dalla liquidazione, dovrà tenersi conto del singolo apporto reddituale dei debitori e del proporzionale contributo di ciascuno a quanto occorra al mantenimento del comune nucleo familiare;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 268, 269 e 270 CCI,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio dei debitori **SCARCIA ANGELO** e **GENTILE ILARIA**

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Raffaele Viglione;

NOMINA

liquidatore l'OCC, confermandolo ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCI, nella persona del gestore della crisi designato dott. Gaetano Di Gregorio;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI; si applica l'arti. 10, comma 3, CCI;

ORDINA

ai debitori:

- la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con l'avvertenza che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione, senza indugio, a cura del liquidatore;



DISPONE

che il liquidatore provveda:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, ai sensi dell'art. 272 comma 2, CCI, a completare la formazione dell'inventario dei beni dei debitori e a redigere un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica e restituzione, a procedere alla formazione dello stato passivo e alle conseguenti attività ai sensi dell'art. 273 CCI;
- a dare esecuzione, ai sensi dell'art. 275 CCI, al programma di liquidazione e a riferirne con cadenza semestrale al giudice delegato, depositando, unitamente al conto della sua gestione e all'estratto del conto corrente della procedura, un sintetico rapporto riepilogativo delle attività svolte, ove avrà cura di precisare, altresì, ogni circostanza che, ai sensi degli artt. 280 e 282, comma 2, CCI, risulti rilevante ai fini della esdebitazione; il rapporto riepilogativo, non appena vistato dal giudice, sarà comunicato dal liquidatore ai debitori e ai creditori;
- non appena terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare al giudice delegato il rendiconto della gestione e, all'esito della relativa approvazione, l'istanza di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275, comma 3, CCI;
- a depositare, una volta decorsi tre anni dalla dichiarazione di apertura e per il caso in cui la procedura sia ancora aperta, una relazione finale in ordine alla sussistenza delle condizioni di esdebitazione di cui agli artt. 280 e 282, comma 2, CCI;
- a richiedere al Tribunale, una volta data esecuzione alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione ai sensi dell'art. 275, commi 5 e 6, CCI, l'emissione del decreto di chiusura della procedura *ex art.* 276 CCI;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della Giustizia a cura del liquidatore;

ORDINA

in presenza di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti a cura del liquidatore;

RISERVA



al giudice delegato, ai sensi dell'art. 269, comma 4, lett. b), CCII, la determinazione dei redditi esclusi dalla liquidazione, previa documentata istanza dei debitori;

DISPONE

che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 272 CCI, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 12 luglio 2023.

Il Giudice Estensore

Raffaele Viglione

Il Presidente

Italo Federici

